



## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE**

#### **DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

##### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'art. 82 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 Codice della strada, che stabilisce le modalità concernenti la destinazione dell'uso dei veicoli in relazione alle loro caratteristiche tecniche il comma 5 lettera c) di tale articolo che comprende i veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone;

VISTO l'articolo 243 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, il quale stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione d'uso degli stessi;

VISTO il decreto legge del 10 Agosto 2023 n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 Agosto 2023 n. 186 convertito con la legge del 9 Ottobre 2023 n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 Ottobre 2023 n. 236, che all'articolo 17, comma 3 quinquies, statuisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti devono essere stabiliti i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei;

VISTO il Regolamento UE 2018/858, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 giugno 2018 n. 151/1 che, all'art. 4, paragrafo 1, lettere ii) e iii), definisce le caratteristiche internazionali dei veicoli M2 e M3;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 aprile 2024, n. 108, che stabilisce le misure da adottare per la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto n. 108/2024, che prevede l'emanazione di linee guida, entro il 30 aprile 2025, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito di una istruttoria congiunta con il Ministero dell'Interno, le Regioni e l'ANCI, al fine di uniformare le procedure d'intervento in caso di emergenza;

VISTO il "*Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale sostenibile*", sottoscritto in data 8 aprile 2022 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dell'Interno, Conferenza delle regioni e delle province autonome, ANCI, nonché dalle Associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

CONSIDERATO che la frequenza di aggressioni e di disturbo arrecata agli autisti di autobus si manifesta proprio durante il servizio di linea urbano, suburbano ed interurbano, che viene svolto con

autobus che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli prevalentemente di categoria internazionale M2 e M3 appartenenti alle classi A, I e II;

TENUTO CONTO degli esiti della riunione istruttoria avvenuta in data 29 aprile 2025 tra rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dell'ANCI, convocata dalla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale con nota prot. 3341 del 15/04/2025;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97 nella seduta del 29.05.2025 Rep. atti n. 60/CU;

DECRETA

### **Articolo 1**

#### **(Sistemi di sicurezza per i casi di emergenza)**

Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale installano entro il 31 dicembre 2025, su tutti i veicoli adibiti ai predetti servizi appartenenti alle classi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2024 n. 108, un dispositivo autonomo, indipendente dal veicolo, anche mobile, che consenta la geolocalizzazione e la chiamata di emergenza dell'autista alle Forze dell'Ordine, anche tramite centrale operativa, al fine di permetterne l'immediato intervento.

### **Articolo 2**

#### **(Collegamento con le Forze dell'Ordine)**

I sistemi di cui all'art. 1 garantiscono la comunicazione con le Forze dell'Ordine, anche tramite centrale operativa, entro un tempo massimo di cinque minuti dalla chiamata di emergenza da parte dell'autista, al fine di consentire il tempestivo intervento anche tramite la geolocalizzazione continua del veicolo.

### **Articolo 3**

#### **(Utilizzo dei sistemi di sicurezza)**

Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale definiscono un protocollo per la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte del proprio personale, dei sistemi di sicurezza di cui all'articolo 1, al fine di prevenire l'utilizzo inappropriato dei predetti sistemi e limitare la chiamata alle Forze dell'Ordine ai casi di emergenza effettiva.

### **Articolo 4**

#### **(Sperimentazione di bodycam)**

In via di sperimentazione, e fatte salve esperienze già in uso, a partire dal 1° gennaio 2027, le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale possono fornire dispositivi indossabili di videoregistrazione (c.d. *bodycam*) al proprio personale preposto alle attività di controllo e verifica dei titoli di viaggio maggiormente esposto a situazioni di rischio, al fine di limitare le aggressioni e

consentire alle aziende di cui all'art. 1, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine di ricostruire fatti illeciti e l'identificazione degli autori dei suddetti fatti.

Al fine della sperimentazione di cui al comma 1, le aziende adottano una informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di cui al Reg. (UE) n. 679/2016.

## **Articolo 5**

### **(Integrazioni e modifiche)**

Il presente decreto potrà essere integrato e modificato in relazione all'evoluzione delle tecnologie e delle procedure di coordinamento con le Forze dell'Ordine.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**(Dott. Angelo Mautone)**